

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **255/2009** (ECLI:IT:COST:2009:255)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMIRANTE** - Redattore: **FRIGO**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **23/07/2009**

Deposito del **30/07/2009**; Pubblicazione in G. U. **05/08/2009**

Norme impugnate: Artt. 667, c. 4°, e 672 del codice di procedura penale.

Massime: **33876**

Atti decisi: **ord. 151/2008**

ORDINANZA N. 255 ANNO 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 667, comma 4, e 672 del codice di procedura penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di B. G. con ordinanza del 5 gennaio 2008, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 maggio 2009 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 5 gennaio 2008 (r.o. n. 151 del 2008), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì solleva questione di legittimità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 667, comma 4, e 672 del codice di procedura penale,

nella parte in cui - secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di cassazione, vincolante per il giudice *a quo* perché espressa, quale principio di diritto, in una sentenza attributiva di competenza - prevede che «all'applicazione dell'amnistia e dell'indulto si possa procedere "senza formalità", intesa tale espressione come "d'ufficio"», prospettandone il contrasto con gli artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, 101, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione;

che il giudice *a quo* espone, in fatto, che, con ordinanza del 21 marzo 2007, il Tribunale di Forlì, chiamato a decidere, come giudice dell'esecuzione, sull'eventuale applicazione dell'indulto a favore di B. G., condannato, con sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 22 marzo 2004, alla pena pecuniaria di euro 780 di multa, aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale, rilevando che il beneficiando aveva riportato una successiva condanna a sola pena pecuniaria, a seguito di decreto penale emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, in data 7 maggio 2004, per cui la competenza sarebbe spettata, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., a tale giudice;

che, ricevuti gli atti, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì aveva sollevato conflitto di competenza, evidenziando un difetto assoluto di competenza del giudice a decidere, in quanto - a suo avviso - la mancanza di una richiesta di parte non consentiva, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., di procedere, nella fase dell'esecuzione, all'applicazione dell'indulto sulle pene pecuniarie;

che, decidendo sul conflitto, la Corte di cassazione, con sentenza n. 3628 del 2007, depositata in data 23 novembre 2007, aveva dichiarato la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, affermando che la previsione normativa dell'art. 672, comma 1, cod. proc. pen., per la quale all'applicazione dell'amnistia o dell'indulto si procede «senza formalità», andava interpretata come «senza necessità di una formale richiesta da parte dei soggetti interessati»;

che, in conseguenza di ciò, il giudice *a quo* reputa di dover sollevare la suddetta questione di legittimità costituzionale, ritenuta rilevante - in quanto l'interpretazione data dalla Corte di cassazione della disposizione combinata degli artt. 672, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen. lo obbliga a provvedere "d'ufficio" sull'applicazione dell'indulto - e altresì non manifestamente infondata;

che la non manifesta infondatezza si apprezzerrebbe, in primo luogo, con riferimento al principio di ragionevolezza, dato che il ritenere che il giudice dell'esecuzione possa applicare d'ufficio l'indulto alle pene pecuniarie sarebbe in contraddizione con quanto previsto dall'art. 212, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), così come integrato dalla circolare del Ministero della giustizia n. 11865 del 2007, in forza del quale, entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio per il recupero dei crediti ha il dovere «tassativo ed esclusivo» di procedere alla riscossione delle pene pecuniarie, non essendo prevista alcuna deroga dalla legge 31 luglio 2006, n. 241 (Concessione di indulto);

che altrettanto non manifestamente infondato sarebbe il dubbio di incostituzionalità con riguardo all'art. 24, secondo comma, Cost., perché l'interpretazione censurata della norma impedirebbe di agire in giudizio per tutelare la propria posizione secondo le opportunità ritenute più convenienti, potendo il potenziale beneficiario avere interesse a non richiedere l'applicazione dell'indulto per una pena pecuniaria, considerato che, ai sensi dell'art. 174, secondo comma, del codice penale, si potrebbe usufruire di tale beneficio una sola volta;

che, ulteriormente, si rileverebbe un conflitto con l'art. 27, terzo comma, Cost., perché «in caso di pena congiunta, la concessione d'ufficio dell'indulto consentirebbe di applicarlo alla

sola pena pecuniaria o alla sola pena detentiva, a seconda delle contingenze e al di fuori di una previsione normativa *ad hoc*, con conseguente lesione del principio costituzionale di proporzionalità e adeguatezza della pena, e quindi della sua finalità rieducativa»;

che, sotto altro profilo, se al giudice si attribuisce «la responsabilità di far rinunciare lo Stato, e quindi la collettività, a un'entrata», si determinerebbe la violazione dell'art. 101, primo comma Cost., per il quale la giustizia è amministrata in nome del popolo, e del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, stabilito dall'art. 97, primo comma, Cost.;

che, infine, la procedura imposta dalla Corte di cassazione, prevedendo che l'applicazione dell'indulto si può avviare d'ufficio e svolgere all'insaputa delle parti o quanto meno senza una istanza delle stesse, sarebbe in contrasto con l'art. 111, secondo comma, Cost., per il quale ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti e innanzi a un giudice terzo;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì solleva, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, 101, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 667, comma 4, e 672 del codice di procedura penale, nella parte in cui - secondo l'interpretazione vincolante data dalla Corte di cassazione - prevede che «all'applicazione dell'amnistia e dell'indulto si possa procedere "senza formalità", intesa tale espressione come "d'ufficio"»;

che, pertanto, il giudice rimettente non contesta *in toto* la legittimità della procedura semplificata prevista per l'applicazione dell'indulto, ma solo per la parte in cui prevede che il giudice dell'esecuzione possa, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione, adottare il provvedimento di concessione anche in assenza di istanza di parte;

che, pur essendo rilevante nel giudizio *a quo* e ammissibile, la questione è manifestamente infondata con riguardo a tutti i parametri costituzionali evocati;

che, in particolare, il contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, non sussiste in quanto non è pertinente il termine di comparazione utilizzato, atteso che l'art. 212, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 stabilisce che, entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio per il recupero dei crediti debba dare inizio alla riscossione, mediante notifica dell'avviso di pagamento, solo per i crediti esigibili, categoria a cui non appartengono le pene pecuniarie estinte a seguito di concessione dell'indulto;

che non corrisponde al quadro normativo vigente l'assunto del rimettente, secondo cui l'applicazione dell'indulto per una condanna a pena pecuniaria impedirebbe all'interessato di fruire del medesimo indulto in rapporto a una eventuale successiva condanna a pena detentiva, per altro reato commesso entro la data di operatività del provvedimento di clemenza;

che, infatti, l'art. 174, secondo comma, cod. pen., in forza del quale, «nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso di reati», non determina che dell'indulto si può fruire per una sola condanna, ma solo che il beneficio non può essere applicato in misura superiore al massimo consentito, per cui, qualora il soggetto abbia commesso, entro la data di operatività del beneficio, una pluralità di reati, l'indulto si applica una sola volta sulla somma delle pene irrogate e non tante volte quante sono i reati commessi; operazione, questa, che potrebbe portare a condonare una pena complessivamente superiore al limite massimo stabilito;

che, pertanto, l'interpretazione data dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 3628 del 2007, della disposizione combinata degli artt. 667, comma 4, e 672 cod. proc. pen. non determina alcuna menomazione per il beneficiando del diritto «di agire in giudizio per tutelare la propria posizione secondo le opportunità ritenute più convenienti», anche perché non spetta al condannato decidere a quali pene debba applicarsi il condono, ma deve il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., provvedere ad unificare le pene concorrenti, per poi applicare il beneficio nella misura massima concedibile, o al condannato richiedere, in fase esecutiva, il cumulo delle pene ai fini dell'applicabilità dell'indulto: e tale ultima considerazione consente di far ritenere insussistente anche la prospettata violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost.;

che neppure possono dirsi violati gli artt. 97, primo comma, e 101, primo comma, Cost., in quanto la rinuncia ad un'entrata, conseguente all'applicazione dell'indulto, deriva dalla legge, che il giudice si limita solo ad applicare;

che, secondo quanto ha più volte deciso questa Corte, il principio del contraddittorio non impone che esso si espliciti con le medesime modalità in ogni tipo di procedimento e neppure sempre e necessariamente nella fase iniziale dello stesso, onde non sono in contrasto con l'art. 111, secondo comma, Cost. i modelli processuali a contraddittorio eventuale e differito: «i quali, cioè, in ossequio a criteri di economia processuale e di massima speditezza, adottino lo schema della decisione *de plano* seguita da una fase a contraddittorio pieno, attivata dalla parte che intenda insorgere rispetto al *decisum*» (tra le molte, sentenza n. 115 del 2001 e ordinanze n. 291 del 2005, n. 352, n. 172 e n. 8 del 2003);

che, di conseguenza, anche la procedura *de plano* prevista dalle norme impugnate per l'applicazione dell'indulto è conforme al dettato costituzionale, proprio perché attribuisce alle parti, una volta conosciuto il provvedimento adottato d'ufficio, la facoltà di richiedere che la questione decisa sia nuovamente sottoposta, in contraddittorio e nelle forme previste dall'art. 666 cod. proc. pen., al vaglio del giudice dell'esecuzione;

che, infine, neppure sussiste lesione del principio di terzietà del giudice, sia perché - in generale - esso non implica che il giudice non possa adottare d'ufficio senza richiesta di parte decisioni su singole questioni processuali (in questi termini, con riferimento al potere, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., di disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, si vedano le sentenze n. 111 del 1993 e n. 241 del 1992); sia perché - nello specifico - il giudice dell'esecuzione agisce sempre in forza di poteri che gli sono propri e comunque sempre su sollecitazione esterna - così è stato anche nel giudizio *a quo* - per cui l'espressione "d'ufficio", se correttamente intesa, indica che non è necessaria una formale istanza delle parti, ma è sufficiente una qualsiasi segnalazione anche proveniente dalla cancelleria o da organi esterni all'amministrazione della giustizia, per dare inizio alla procedura d'applicazione dell'indulto.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 667, comma 4, e 672 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, 101, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per

le indagini preliminari del Tribunale di Forlì con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.